Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1943, n. 743.

Norme per gli acquisti di derrate alimentari ai sensi dell'art. 1, lettera b), del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli acquisti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi

servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di provvedere, in casi eccezionali, d'intesa con i Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, anche in deroga alle norme vigenti in quanto non riguardino il visto del capo ragioniere attestante l'impegno della spesa sul capitolo del bilancio, il controllo di legittimità della Corte dei conti e non riguardino, infine, i pagamenti all'estero che devono continuare ad essere eseguiti per il tramite della Direzione generale del tesoro, Portafoglio dello Stato.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può incaricare organi od enti pubblici o privati di acquisti di derrate alimentari, sia sul mercato interno che estero, concedendo, mediante emissione di ordini di accreditamento, i necessari mezzi.

Il rappresentante dell'organo o dell'ente a cui favore viene disposto l'ordine di accreditamento, assume, a tutti gli effetti, la qualifica di funzionario delegato, ai sensi dell'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le derrate acquistate restano vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e l'organo o ente acquirente ha l'obbligo di custodirle, rispondendo dell'osservanza del vincolo sino al conferimento all'ammasso, o sino alla cessione agli assegnatari disposta dal Ministero stesso.

L'organo od ente incaricato dell'acquisto è tenuto a versare quindicinalmente, in conto entrate del bilancio dello Stato, il ricavo delle vendite delle derrate alimentari acquistate con i fondi accreditati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termini del 1° comma del presente articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BRIZI — BARTOLINI — ACANFORA

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1943
Atti del Governo, registro 461, *foglio* 7 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1943, n. 744.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1943-44.

N. 744. R. decreto-legge 16 agosto 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1943-44.

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1943

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 10 agosto 1943.

Mobilitazione per il servizio del lavoro del personale dipendente dall'Istituto di vigilanza notturna della città di Como.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Decreta:

Il personale dipendente dall'Istituto di vigilanza notturna della città di Como gestito dalla Federazione provinciale combattenti, è mobilitato per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1943

p. *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
BARATONO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1943
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 269. — D'ELIA

(2821)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1943.

Abrogazione delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 7 febbraio 1943 relative alla disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione delle uova fresche di pollame prodotte nel Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 7 febbraio 1943 relative alla disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione delle uova fresche di pollame prodotte nel Regno.

Restano vincolate e sottoposte alla disciplina stabilita dal predetto decreto le uova provenienti dall'estero, tanto in guscio quanto sgusciate o ridotte in polvere e quelle giacenti nelle conserve o che vi saranno successivamente immesse.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1943

Il Ministro: BRIZI

(2812)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1943.

Abrogazione delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 20 settembre 1942 relative al vincolo ed al conferimento della selvaggina delle riserve di caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra:

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 20 settembre 1942 relative al vincolo ed al conferimento della selvaggina delle riserve di caccia.

Resta vincolata e sottoposta alla disciplina stabilita dal predetto decreto la cacciagione proveniente dall'estero.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1943

Il Ministro: BRIZI

(2813)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Determinazione della misura delle aliquote della sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, penultimo comma, e 9, penultimo comma, del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1943;

Decreta:

A decorrere dal 6 settembre 1943 le aliquote della sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari, siano o meno quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari, dovuta a norma dell'art. 1, lettera *a*) del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, sono stabilite nella misura seguente:

del 3 per cento del valore o prezzo di cessione fino alla concorrenza del valore nominale;

del 25 per cento del valore o prezzo di cessione, sul valore o prezzo di cessione eccedente il nominale. Nella stessa misura del 25 per cento è dovuta la sovrimposta per la negoziazione dei diritti d'opzione e delle cartelle di godimento.

A decorrere dal medesimo giorno, l'aliquota della sovrimposta di negoziazione, di cui agli articoli 8 e 9 del predetto Regio decreto-legge, è stabilita nella misura del 12 per cento.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica relativo ai prezzi e tipi delle garze e dei tessuti idrofili per medicazione

Il Ministero dell'industria del commercio e del lavoro rende noto che nel testo del provvedimento P. 716, concernente i tipi e i prezzi delle garze e dei tessuti idrofili per medicazione e delle relative confezioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1943, il prezzo franco fabbrica del tipo 41-*b* è stato erroneamente indicato in « L. 26,70 » in luogo di « L. 25,70 ».

(2807)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova » - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1943, incominciando alle ore 11.30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 %, *Serie speciale « quindicennale » (1ª emissione)*:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 36 titoli di 1 obbligazione
» 263 » 10 obbligazioni

in totale n. 299 titoli, rappresentanti 2666 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo »*:

1) Estrazione a sorte di n. 78 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 780 obbligazioni per il valore nominale di L. 390.000 (34ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 76 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 760 obbligazioni per il valore nominale di L. 380.000 (33ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il valore nominale di L. 360.000 (31ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 69 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 690 obbligazioni per il valore nominale di L. 345.000 (28ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il valore nominale di L. 325.000 (27ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il valore nominale di L. 310.000 (25ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 59 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 590 obbligazioni per il valore nominale di L. 295.000 (23ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 560 obbligazioni per il valore di L. 280.000 (21ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 54 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 540 obbligazioni per il valore nominale di L. 270.000 (19ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Genova »*:

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 45 titoli di 1 obbligazione
» 80 » 5 obbligazioni
» 55 » 10 obbligazioni
» 16 » 25 obbligazioni

in totale n. 196 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1395 obbligazioni per il valore nominale di L. 697.500.

2) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1943.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 26 agosto 1943

Il presidente: V. AZZOLINI

(2818)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1º ottobre 1943, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma », 1ª e 2ª emissione, del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli*:

a) 1ª Emissione:

n. 110 titoli di 1 obbligazione
» 120 » 5 obbligazioni
» 190 » 10 obbligazioni
» 128 » 25 obbligazioni

in totale n. 548 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5810 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.905.000.

b) 2ª Emissione:

n. 570 titoli di 1 obbligazione
» 230 » 5 obbligazioni
» 250 » 10 obbligazioni
» 320 » 25 obbligazioni

in totale n. 1370 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12.220 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.110.000.

2) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1943.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 26 agosto 1943

Il presidente: V. AZZOLINI

(2819)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 3 settembre 1943 - N. 156

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,79	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	9,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S U America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,375
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id 5 % (1935)	73,075
Redimib. 3,50 % (1934)	66,85
Id 5 % (1936)	76,30
Id 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	95 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	97 —
Id. 5 % (1944)	96,10
Id. 5 % (1949)	75,95
Id. 5 % (15-2-50)	75,75
Id. 5 % (15-9-50)	75,45
Id. 5 % (15-4-51)	75,80

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.